

**PIANO DI PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

PARTE I

**RELAZIONE ANNO 2019
SULL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE DAL
“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TRIENNIO 2017 2018 – 2019”**

PARTE II

**“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA TRIENNIO 2020 – 2021 – 2022”**

PREMESSA

L'attività svolta nel corso dell'anno 2019 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza è stata sintetizzata nella Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui alla successiva Parte I del presente documento, redatta ai sensi dell'art. 1 comma 14 della legge 16 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e che verrà trasmessa all'Organo di indirizzo politico, costituito dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020 – 2021 - 2022 è stato realizzato sulla base dei risultati e delle azioni intraprese nel 2019, dettagliati nella richiamata Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui alla successiva Parte I e costituisce un aggiornamento del precedente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017 – 2018 – 2019 e, a tal fine, si è ritenuto utile ed opportuno predisporre un unico documento, che consenta di prendere atto del proseguimento dell'azione posta in essere con il precedente Piano Triennale.

PARTE I

RELAZIONE

ANNO 2019

AZIONI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

GESTIONE RISCHI

L'attuazione del Piano Triennale Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017 – 2018 – 2019, anche per l'anno 2019 ha confermato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che le azioni previste nello stesso sono idonee a neutralizzare o, comunque, a mitigare il livello di rischio - corruzione connesso all'attività dell'Ente.

Il trattamento del rischio è stato attuato con apposite azioni di monitoraggio, ossia con la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati: essa è stata attuata dal medesimo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'interno del processo di gestione del rischio.

Nei primi mesi dell'anno 2019 tutti i Settori dell'Ente sono stati coinvolti per una ulteriore verifica della Mappatura dei Rischi contenuta nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017 – 2018 – 2019 alla luce dell'esperienza maturata nell'anno 2018: nessuna criticità è emersa, pertanto le valutazioni e le misure previste sono state confermate.

Nel corso dell'intero anno, i Responsabili di Settore, su richiesta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, hanno svolto un attento e continuo controllo sulle modalità di svolgimento delle attività di competenza dei rispettivi Settori, da cui non sono emerse situazioni di criticità.

I Settori nel corso dell'anno 2019 per ciascuna delle attività indicata nella Mappatura Rischi, accanto alla verifica del processo di formazione delle decisioni e alla definizione di metodologie atte a garantire un flusso informativo continuo verso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, hanno effettuato una puntuale analisi e ponderazione del rischio, per ciascun procedimento di competenza.

In particolare, per ciascun procedimento, si è convalidato l'idoneità dell'azione prevista nella mappatura del Rischio mediante il calcolo sia dell'indice di valutazione della probabilità del

rischio, che dell'indice di valutazione dell'impatto del rischio stesso e, dalle risultanze dei due indici, si rileva che la valutazione complessiva del rischio per ciascun procedimento si colloca ad un livello basso.

In ogni caso, ogni Responsabile di Settore, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017 – 2018 – 2019, ha orientato la sua azione alla trasparenza, realizzata anche attraverso la circolazione e la diffusione di notizie e informazioni all'interno dell'Ente, da intendersi ormai come *modus operandi* di ogni singola struttura organizzativa interna.

Al riguardo, si evidenzia che diverse sono state le note di servizio diramate a tutto il personale, benché, apparentemente non strettamente correlate al tema in questione, che hanno contribuito a definire regole e linee guida che orientano i dipendenti e ne circoscrivono gli ambiti entro cui operare: ciò anche al fine di attuare un monitoraggio costante sul rispetto di norme di legge e regolamentari da parte degli stessi operatori.

Non meno numerose e importanti sono state le note indirizzate ai Responsabili di Settore sulle più svariate problematiche, in applicazione delle più importanti novità normative o dei settori con competenze trasversali, nell'ipotesi di problematiche interpretative che necessitavano di indirizzi precisi per indirizzare l'attività degli operatori. Quanto sopra in un'ottica di collaborazione che da sempre contraddistingue l'Ente e di miglioramento della qualità dell'attività.

Infatti, la conoscenza della normativa e la loro corretta applicazione rappresentano un ottimo strumento di prevenzione della corruzione e garantiscono l'imparzialità e la trasparenza dell'attività.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MODALITÀ DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

L'attività di controllo e verifica è stata adottata mediante:

1. Il monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto.
2. Il monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi.
3. Il monitoraggio a mezzo di campionamento degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate.
4. Il controllo dei bandi di gara e delle lettere d'invito.

5. Il monitoraggio continuo del ricorso alla proroga.
6. Il controllo dei rapporti tra i responsabili/funzionari ed i soggetti che hanno stipulato contratti con l'Ente.
7. Il monitoraggio della esclusione dalle Commissioni giudicatrici e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
8. Il monitoraggio del rispetto dell'attuazione delle previsioni attraverso colloqui periodici coi Responsabili di Settore.
9. L'effettuazione di conferenze di servizi interne (fra i Responsabili di Settore), finalizzate ad esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e le novità normative e/o le problematiche interpretative delle norme di riferimento dell'attività.

Anche dall'attività di controllo e verifica svolta per l'anno 2019 ha confermato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che le azioni previste dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017 – 2018 – 2019 sono state idonee a neutralizzare o, comunque, a mitigare il livello di rischio - corruzione connesso all'attività dell'Ente.

FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

In riferimento agli obblighi formativi, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha inteso aderire all'indirizzo secondo cui i vincoli di spesa in materia di formazione di cui all'art.13, comma 6, del decreto legge n.78/2010 (a decorrere dall'anno 2011, la spesa di formazione non può essere superiore del 50% della spesa sostenuta nel 2009) non si estendono alla formazione obbligatoria in materia di anticorruzione (si veda: Corte dei Conti - Emilia Romagna n.276/2013 e Corte dei Conti - Liguria n. 75/2013).

I fabbisogni formativi sono stati individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La formazione in materia di anticorruzione, ritenute le dimensioni dell'Ente, è stata strutturata a livello specifico e rivolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai funzionari responsabili di posizione organizzativa, ad alcuni responsabili di

procedimento, applicati nelle aree a rischio individuate nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017 – 2018 – 2019.

In particolare, il personale da inserire nei percorsi formativi è stato individuato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017 – 2018 – 2019.

La formazione si è tenuta periodicamente con apposite giornate dedicate.

Obiettivo dell'incontro è stato quello di fornire ai partecipanti gli strumenti applicativi previsti dalla normativa di riferimento, con particolare attenzione alle ricadute operative nello svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa.

Particolare attenzione è stata, quindi, riservata all'esame delle misure di prevenzione nei rapporti con le imprese terze, alla trasparenza dell'azione amministrativa, all'accesso ai documenti amministrativi e all'accesso civico e all'esame del codice disciplinare e del codice di comportamento. Il codice disciplinare corrisponde al CCNL.

In tale ambito si conferma il costante aggiornamento sulla normativa in oggetto, ed il coinvolgimento di tutto il personale, al fine di renderlo consapevole e partecipe di ciò che l'Ente sta facendo per garantire l'integrità e la trasparenza di tutta la sua azione amministrativa.

FORME DI TUTELA OFFERTE AI WHISTLEBLOWERS

In riferimento alla comunicazione delle misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, con apposita nota i dipendenti sono stati adeguatamente informati dell'iter amministrativo da seguire per effettuare la segnalazione e delle forme di tutela e anonimato ad essi riconosciuti.

E' stato anche fornito ogni chiarimento sulle modalità per inoltrare segnalazione.

Non sono tuttavia pervenute segnalazioni di illecito.

MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO

Un importante ruolo nell'azione di contrasto all'illegalità è stato riconosciuto all'azione di monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di esternalizzazione

della volontà dell'Ente, i cui esiti, ai sensi della normativa vigente, sono a loro volta oggetto di obbligo di pubblicazione specificamente sanzionato in caso di mancato adempimento.

E' stata, pertanto, effettuata una prima ricognizione intesa ad introdurre una tracciabilità dei procedimenti tale da evidenziare anomalie nei tempi di conclusione, anche al fine di individuarne e rimuoverne le cause.

Essi sono stati oggetto di un inizio di pubblicazione (anche a seguito di apposita formazione dei Responsabili di Settore), ai sensi della normativa in materia di trasparenza.

La mappatura di tutti i procedimenti, pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale, è in costante aggiornamento.

INIZIATIVE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI

Il monitoraggio dei rapporti tra l'Ente e gli operatori economici che con essa stipulano contratti, con riferimento all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, avviene nell'ambito dei controlli periodici richiesti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Le procedure attivate si sono confermate adeguate alla mitigazione del rischio corruttivo. Ogni procedura ha previsto un responsabile, al fine di assicurare una puntuale verifica dell'appalto, con riferimento alle norme contrattuali. Per le procedure di gara con importi sopra € 10.000 delibera il Cda l'incarico. Per la composizione della Commissione giudicatrice sono state coinvolte le strutture interessate all'appalto e quelle trasversali (Acquisti e Legale), con l'impiego di risorse provenienti dalle stesse e sempre nel rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi.

ASSUNZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE ED INCARICHI DI COLLABORAZIONE

L'adeguatezza delle procedure adottate dall'Ufficio Personale ha rilevato il ridimensionamento del relativo rischio corruttivo, potenzialmente di basso livello e l'assenza, al momento di interventi da effettuare.

ROTAZIONE DEL PERSONALE

All'interno del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017 – 2018 – 2019, non è stata prevista la rotazione dei dirigenti e dei funzionari addetti agli uffici a più elevato rischio di corruzione.

Non è facile effettuare rotazioni, considerate:

- a) le dimensioni dell'Ente;
- b) l'infungibilità di alcune figure ritenute il titolo di studio posseduto;
- c) il limitato organico che non consente di sottrarre alcune figure all'attività odierna per dedicarsi alla formazione delle figure coinvolte nella rotazione al momento dell'assegnazione dell'incarico.

CONTROLLI INTERNI

Nel corso dell'anno 2019, si è proceduto alle attività di controllo successivo con riferimento agli atti prodotti nell'anno 2018, selezionando gli atti ritenuti sensibili al rischio di corruzione. Le verifiche di controllo successivo da parte del Responsabile della Corruzione e della Trasparenza sono state maggiormente puntuali con riferimento ai procedimenti considerati a più elevato rischio di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, come identificato nella procedura di gestione del rischio nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017 – 2018 – 2019.

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

In osservanza alle indicazioni del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017 – 2018 – 2019 anche il monitoraggio sull'attuazione dello stesso ha rilevato la sua idoneità alle finalità fissate.

Nessun caso di violazione delle disposizioni contenute nel Codice è stato segnalato all'Ufficio Personale.

AZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

La trasparenza, ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013, rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

1. la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei Responsabili di Settore;
2. la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
3. la conoscenza del modo in cui le risorse finanziarie sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo delle stesse è deviato verso finalità improprie.

Il Responsabile della Trasparenza, che si racchiude nel ruolo con il Responsabile alla Prevenzione della Corruzione ha provveduto:

- al monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- a controllare l'adempimento da parte della struttura degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- a controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, ove richiesto.

Non sono stati rilevati, casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità, tuttavia il Responsabile della Trasparenza ha inteso, periodicamente, richiamare l'attenzione dei vari Responsabili di Settore sul punto.

SANZIONI

Nel corso dell'anno 2019 non sono state applicate sanzioni, non essendo stati rilevati casi di mancato rispetto della normativa Anticorruzione e Trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

PARTE II

PIANO TRIENNALE 2020 – 2021 - 2022

RIFERIMENTO NORMATIVO

La legge 16 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un sistema organico di prevenzione della corruzione al fine di valorizzare i principi fondamentali di uno Stato democratico quali: eguaglianza, trasparenza, fiducia nelle istituzioni, legalità e imparzialità dell’azione degli apparati pubblici e delle società pubbliche.

In particolare, il legislatore ha introdotto, nel contrasto alla corruzione, un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, nell’adozione del Piano nazionale anticorruzione (PNA), adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che costituisce atto di indirizzo e, a livello di ciascuna amministrazione o società pubblica o associazioni o fondazioni pubbliche, nell’adozione di piani di Prevenzione Triennali e quello di aggiornamento annuale.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), secondo il disposto dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, costituisce la modalità principale attraverso la quale i soggetti pubblici destinatari della stessa legge, definiscono e comunicano all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) : *“la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio“*: (si veda l’art, 1, comma 5, della citata legge 190/2012).

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale viene descritto il *“processo”* finalizzato ad attuare ed implementare nella singola struttura pubblica la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, ovvero la individuazione e l’attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti.

Esso, quindi, è frutto di un processo di analisi del fenomeno stesso e di successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di un sistema di prevenzione della corruzione.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) viene

proposto al Consiglio di amministrazione entro il termine stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 31 gennaio dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

L'attività svolta nel corso dell'anno 2019 in materia di prevenzione della corruzione è stata sintetizzata nella Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), di cui alla Parte I del presente documento, redatta ai sensi dell'art. 1 comma 14 della legge n.190 del 2012, trasmessa all'Organo di indirizzo politico.

Il presente precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2020 – 2021 - 2022, realizzato sulla base delle indicazioni fornite dal PNA 2020 e dai risultati e delle azioni intraprese nell'anno 2019, dettagliati nella richiamata Relazione di cui alla precedente Parte I del presente documento, costituisce un aggiornamento del precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017 – 2018 - 2019 e a tal fine si è ritenuto utile e opportuno predisporre un unico documento, come precisato nella Premessa.

La sostanziale riproposizione delle misure di prevenzione, già previste dal precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017 – 2018 – 2019, appare necessaria e in linea con l'attività che l'Ente intende svolgere nel prossimo triennio 2020 – 2021 - 2022.

Nella fase nuova che si sta affrontando, fase iniziale del processo di *risk management*, che ha visto la conclusione dell'attività di mappatura dei processi, risulta difficoltoso individuare ulteriori misure specifiche e adattare con maggior precisione le misure generali ai singoli rischi di corruzione.

Solo con la conclusione del nuovo processo di *risk assessment*, infatti, sarà possibile valutare la necessità di procedere o meno ad interventi correttivi e modalità più specifiche e maggiormente mirate a prevenire i rischi.

Conseguentemente, il triennio 2020 – 2021 – 2022 sarà finalizzato a verificare sul “campo” la idoneità della strategia corruttiva definita ed implementata nel triennio 2017 – 2018 – 2019. Destinatario di tale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2020 – 2021 - 2022 è tutto il personale dipendente ed in servizio presso l'Ente, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale.

Inoltre, le prescrizioni in esso contenute si applicano ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e incarichi; ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e comunque a qualsiasi soggetto terzo che entra

in contatto con l'Ente.

La violazione delle misure di prevenzione integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare.

Il Piano di cui al presente documento ha validità triennale ed è riferito al periodo 2020 - 2021 - 2022.

In considerazione dei limitati profili di novità, si è ritenuto opportuno, nella fase di elaborazione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), effettuare un preventivo sondaggio tra i Responsabili di Settore; confronto che ha comportato alcuni suggerimenti ed osservazioni, tenuti in considerazione nella stesura finale.


CONTESTO DI RIFERIMENTO

II CONTESTO INTERNO

COMPETENZE

Le competenze dell'ENTE sono definite nello statuto e rappresentano un limite dell'attività e la "cornice" della strategia anticorruzione.

ORGANIZZAZIONE



ORGANICO

L'organico è composto da dodici persone con sei custodi, due persone nel front office, una persona nel fondo costumi, nel guardaroba, nell'amministrazione e nel reparto tecnico.

SISTEMA INFORMATIVO

L'Ente gestisce il proprio sistema informativo avvalendosi prevalentemente di contratti affidati a società specializzate e selezionate attraverso procedure di gara nel rispetto della normativa di riferimento. I contratti di maggiore entità attualmente in vigore riguardano i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo e sono i seguenti: Elektro Putzer sas, Lanthaler Franz sas e HA Energy srl.

FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO

La gestione dei flussi documentali è l'insieme di funzionalità che consentono di gestire e organizzare la documentazione ricevuta e prodotta dalle strutture organizzative dell'Ente. Consente la corretta registrazione di protocollo, l'assegnazione, la classificazione, la fascicolazione, il reperimento e la conservazione dei documenti informatici.

Tale attività nell'Ente è garantita dall'adozione di apposite disposizioni che descrivono il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto

funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

In tale contesto, il protocollo informatico realizza le condizioni operative per gestire il flusso informativo e documentale, anche ai fini dello snellimento delle procedure e di una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa.

In termini generali, le comunicazioni in ingresso giungono presso i “*punti unici di accesso*” da cui inizia la gestione per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’Ente.

Si distinguono un punto di accesso per ciascuna tipologia di comunicazione:

- via PEC,
- via e – mail,
- in formato cartaceo.

Le comunicazioni in uscita possono essere trasmesse:


1. dalle singole strutture;
2. dai Responsabili di Settore,
3. dagli Organi di vertice.

Pertanto, a seconda della scelta della comunicazione in uscita, tutte le comunicazioni giungono ai “*punti unici di accesso*”.

I soggetti abilitati per la ricezione, la rassegnazione, la consultazione dei documenti, la protocollazione, la classificazione e l’archiviazione dei documenti, sono individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) mediante comunicazione trasmessa agli interessati.

La casella di PEC Istituzionale costituisce l’indirizzo virtuale della sede legale dell’Ente.

FLUSSO DI LAVORAZIONE





II CONTESTO ESTERNO

L'attività dell'Ente è orientata alla realizzazione di un percorso funzionale indirizzato all'attuazione dell'oggetto statutario.

Nel perseguimento del proprio obiettivo istituzionale, l'Ente interagisce con tutti i soggetti che potenzialmente possono creare un contesto più favorevole allo sviluppo economico e produttivo dello stesso Ente.

In un'ottica di regia e coordinamento delle politiche di sviluppo dell'Ente e nel rispetto dei diversi ruoli e delle differenti competenze, l'Ente ricerca la massima collaborazione di tutti gli attori potenzialmente idonei ad attuare di volta in volta o comunque di agevolare, nel modo migliore, l'oggetto statutario nel suo insieme.

L'analisi del contesto specifico può realizzarsi, infatti, attraverso l'esame degli *stakeholder*, intesi: sia come soggetti che contribuiscono alla realizzazione della missione istituzionale, e che perciò sono in grado di influenzare il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, ma anche come soggetti interessati alle attività dell'Ente senza poterlo "*influenzare*".

Degli *stakeholder* fanno parte sicuramente le istituzioni di riferimento, i soci, gli operatori economici in grado di soddisfare le esigenze dell'Ente.

Va evidenziato che spesso gli *stakeholder* sono potenziali *partner* dell'Ente e la loro analisi può consentire di mettere a fuoco opportunità di collaborazione e di sviluppo di strategie comuni.

La Mappatura dei Rischi inerenti gli interventi degli stakeholder esterni è già contenuta nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017 – 2018 - 2019 che si conferma e che verrà costantemente monitorata ed

eventualmente implementata o modificata alla conclusione del triennio 2020 – 2021 - 2022. Si evidenzia, innanzitutto, che nell'ambito del contesto esterno all'Ente, il fenomeno corruttivo è difficilmente misurabile, in quanto non esiste una metodologia priva di margine di errore, né un aspetto che possa costituire oggetto esclusivo ed univoco della stessa misurazione.

Ad esempio, misurare la corruzione nella sua accezione ampia (deviazione da regole morali consolidate in un contesto sociale) è certamente diverso dal misurare la corruzione nella sua accezione circoscritta (criterio legalistico).

In ogni caso, sono riscontrabili, nel panorama nazionale ed internazionale, numerosi strumenti e tecniche di misurazione della corruzione che possono, rispettivamente, produrre degli indicatori soggettivi ed oggettivi della corruzione.

Negli ultimi decenni varie organizzazioni non governative e istituti di ricerca internazionale hanno prodotto una serie di indicatori aggregati che sintetizzano vari aspetti o manifestazioni della corruzione.

Tali indici sono generalmente basati sulla percezione del fenomeno e per questo motivo sono considerati soggettivi. Si fondano su sondaggi e rilevamenti attraverso i quali un ampio campione di individui è chiamato a rispondere ad una serie di domande volte a catturare il livello di corruzione percepita dagli stessi nel proprio paese così come in altri paesi, anche in base all'esperienza diretta.

Rientrano in questa prima categoria degli indicatori soggettivi il "*Corruption Perception Index*" (CPI) elaborato da *TRANSPARENCY INTERNATIONAL* o il "*Corruption Control Indicator*" elaborato dalla *WORLD BANK*.

In alternativa agli indicatori soggettivi, esistono altri parametri di misurazione della corruzione di natura oggettiva, alcuni dei quali sono state elaborate utilizzando il metodo delle *surveys*, ma limitando le domande a esperienze dirette e reali, oppure le indagini *proxies* ovvero indicatori di mercato o statistici collegati in qualche misura alla corruzione, come i prezzi degli input acquistati dalla pubblica amministrazione o la gestione degli appalti pubblici che, però, rischiano di fornire una misura nella quale è difficile distinguere gli elementi di inefficienza da quelli di corruzione del paese.

L'esigenza di migliorare la conoscenza quantitativa oltre che qualitativa del fenomeno corruttivo è dunque evidente, a fronte dei limiti e dei margini di errore che caratterizzano le misure attualmente esistenti e della carenza delle fonti di informazione.

Fermo restando quanto sopra, occorre considerare che la lunga congiuntura economica negativa che ha segnato il paese, nel quadro della più ampia crisi delle economie europee,

ha generato nuove e quotidiane sfide per i sistemi di *welfare*, ponendoli di fronte all'esigenza di fronteggiare nuovi rischi sociali.

Tale situazione ha determinato l'evoluzione rapida degli scenari legislativi e, in particolare, la transizione a nuove tipologie di servizi, trasformando e variegando paradigmi consolidati e creando una maggiore richiesta di assistenza e consulenza per affrontare uno scenario di *welfare* percepito come instabile e complesso.

Alcuni processi di innovazione legislativa conseguenti a tale situazione hanno immediata attinenza con la missione istituzionale dell'Ente: i processi di riforma della disciplina delle società pubbliche e dei servizi pubblici, la nuova legislazione sul lavoro, la riforma delle misure di sostegno del reddito.

Nell'ambito di tale contesto socio/economico ed istituzionale, l'Ente è chiamato ad assicurare l'adempimento della propria missione istituzionale attraverso un processo continuo di innovazione finalizzato ad accrescere la tempestività delle risposte e la trasparenza nei confronti dei soci pubblici, aumentando l'efficienza e mantenendo un controllo costante su costi e qualità della spesa.

Nello svolgimento delle sue molteplici e complesse funzioni, l'Ente si avvale dell'apporto di numerosi portatori di interessi (o *stakeholder*) esterni, ovvero di soggetti esterni all'Ente (singoli, istituzioni pubbliche, organizzazioni...), con i quali l'Ente interagisce, a vari livelli, nell'esercizio delle sue funzioni.

Data l'estrema complessità organizzativa e funzionale, i portatori di interessi esterni dell'Ente costituiscono un universo complesso e variegato che ricomprende, innanzitutto, le seguenti tipologie di *stakeholder*:

1. "*istituzionali*", ovvero i soci pubblici;
2. "*intermediari*" ovvero i *partner* appaltatori, consulenti e collaboratori esterni (con contratti di collaborazione a qualsiasi titolo, compresi professionisti, legali, stagisti, assegnatari di progetti di ricerca);
3. "*istituzioni pubbliche*", ovvero Uffici Provinciali e Comunali, che esercitano anche poteri di impulso e vigilanza nei confronti dell'Ente e con i quali io stesso, anche attraverso la stipula di convenzioni e accordi, instauro rapporti di collaborazione utili all'espletamento di adempimenti di comune interesse.

Già nell'aggiornamento 2015 al PNA, l'ANAC ha evidenziato che, ai fini della individuazione delle variabili che possono incidere sull'insorgenza di fenomeni corrottivi all'interno di un'Amministrazione, "*sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi*

esterni",

Pertanto, nel 2019 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) ha verificato, con la collaborazione dei Responsabili di Settore, l'idoneità della Mappatura dei Rischi con riferimento agli *stakeholder* esterni e ritiene di confermare la Mappatura dei Rischi adottata dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017 – 2018 – 2019.

ANALISI FENOMENO CORRUTTIVO

1. EUROPEAN QUALITY OF GOVERNMENT XNTIEX (EQX)

I risultati ottenuti nel 2017 dal *EUROPEAN QUALITY OF GOVERNMENT INDEX* (EQI) elaborato dall'Università di GÖTEBORG (UNIVERSITY OF GOTHENBURG: [HTTPS://QOQ.POI.AU.SE/D3TA/DATADOWNLOADS/AOA-EAI-DAFCA](https://qoq.poi.au.se/d3ta/datadownloads/aoa-eai-dafca)), fornisce una panoramica sulla qualità delle istituzioni di un Paese.

L'EQI è il risultato di un'estesa indagine su *governance* e corruzione all'interno dell'Unione Europea, condotta una prima volta nel 2010, poi nei 2013 e poi di nuovo nel 2017.

L'analisi si concentra su percezioni ed esperienze di corruzione nel settore pubblico, ed insieme misura quanto i cittadini credono all'imparzialità ed alla qualità dei servizi pubblici.

L'indagine, all'interno delle nazioni in cui è stata condotta, parte dal livello regionale, copre tutti i 28 Stati membri e due paesi candidati a far parte dell'unione (Serbia e Turchia) ed è stata finanziata dalla Commissione Europea.

Per il 2017, l'EQI ha coperto 202 regioni sulla base di un sondaggio che ha coinvolto 78.000 cittadini, risultando ad oggi la più grande indagine sub-nazionale focalizzata sulla qualità dei governi.

Con questo indicatore la correlazione è molto alta: maggiore è il punteggio di EQI (quindi minore è la corruzione percepita), maggiore è la qualità delle istituzioni di un Paese; lo zero è il valore medio stabilito dall'Istituto svedese come standard di efficienza.

Dal report si evince che nessuna regione italiana ha ottenuto un punteggio superiore al valore medio (lo zero) stabilito dall'Istituto svedese come standard di efficienza.

L'aspetto più rilevante dei risultati è il fatto che a giudicare la Pubblica amministrazione sono i cittadini, interpellati per rispondere a svariati quesiti relativi alla qualità dei servizi pubblici, all'imparzialità con la quale gli stessi vengono garantiti ed al livello di corruzione percepito rispetto al loro funzionamento.

L'indice 2017, dopo quelli del 2010 e del 2013, rivela le differenze tra gli Stati del Nord.

2. CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX (CPI)

Il *Corruption Perceptions Index* è un indice di percezione della corruzione elaborato da *Transparency International*, che determina la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica di 180 Paesi nel Mondo, attribuendo a ciascun Paese un punteggio che varia da 0 (massima corruzione) a 100 (assenza di corruzione).

Si tratta di un indice composito, ottenuto sulla base di varie interviste/ricerche somministrate da Università o Centri di Studio, su incarico di *Transparency International* ad esperti del mondo degli affari e analisti, sia del Paese che si sta considerando sia di altri Paesi, relative all'abuso di potere per benefici privati con particolare attenzione alle tangenti corrisposte ai funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

L'edizione 2017 del CPI colloca l'Italia al 54 posto su 180 Paesi analizzati, con un punteggio di 50 su 100.

L'Italia dal 2012, data di entrata in vigore della legge 190, ha scalato 18 posizioni, non poche, soprattutto se si considera che i paesi del nord dell'Europa occupano costantemente le prime posizioni della classifica, in quanto possiedono legislazioni avanzate su accesso all'informazione, diritti civili, apertura e trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Il nostro Paese si è impegnato, solo, in questi ultimi anni, nella prevenzione della corruzione grazie alla citata legge e ad altre misure quali, l'approvazione delle nuove norme sugli appalti, l'introduzione dell'accesso civico, la recente tutela dei *whistleblower* e l'istituzione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Dallo studio si rileva una notevole differenza, in termini quantitativi, tra le condanne comminate per reati di corruzione rispetto a quella che è la percezione del fenomeno corruttivo da parte dei cittadini.

SOGGETTI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ" DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO

Nell'ambito dell'Ente sono impegnati nelle attività di prevenzione e repressione della corruzione innanzitutto gli organi di vertice (Consiglio di Amministrazione e Presidente).

In particolare, il Presidente ed il citato Consiglio di Amministrazione sono coinvolti nella procedura di adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), che ricevono la proposta del Piano da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

I Responsabili di Settore collaborano con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) all'elaborazione di messaggi e circolari, disposizioni attuative delle misure obbligatorie di prevenzione della corruzione, e vengono informati costantemente in merito alle principali iniziative assunte dallo stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) in attuazione del sistema di "*Gestione dei rischio*".

II RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) predispone la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e, successivamente all'adozione dello stesso, ne verifica l'efficace attuazione, segnalando all'Organo di indirizzo politico le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed indicando all'Ufficio Personale, competente all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Ulteriori competenze specificamente riferite alla prevenzione della corruzione sono previste in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dalla legge n. 190/2012, dalla circolare del DFP n. 1/2013, dal D.lgs. n. 39/2013 e dal D.P.R. n. 62/2013.

Tra queste:

- a) l'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione in materia di anticorruzione previsti dalla legge n. 190/2012;
- b) la segnalazione delle violazioni rilevate nello svolgimento della sua attività all'Ufficio Personale e, ove ne sussistano i presupposti, all'Autorità Giudiziaria;
- c) la cura della diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento e il monitoraggio annuale della loro attuazione;
- d) la predisposizione e l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- e) la contestazione delle situazioni di inconferabilità ed incompatibilità degli incarichi previste dal D.lgs. n. 39/2013, e la segnalazione delle possibili violazioni del decreto medesimo all'autorità preposta.

In materia di trasparenza, il D.lgs. n. 33/2013 prevede che il Responsabile della Trasparenza:

- a) svolga stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza,

la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Organo di indirizzo politico i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

- b) controlli e assicurarsi la regolare attuazione dell'accesso civico, riscontrando le richieste concernenti dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- c) segnali i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'Ufficio Personale ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare nonché ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Con la delibera n. 840 del 02 ottobre 2018, l'Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) ha effettuato una ricognizione delle norme che delineano ruolo, compiti e responsabilità dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), alla luce delle quali ha delineato i poteri che il predetto Responsabile può esercitare nell'ambito delle funzioni di verifica e controllo attribuite dalla legge.

Nella citata delibera l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha, tra l'altro, ribadito che corrispondere alle richieste dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è uno specifico dovere che grava su tutti i dipendenti dell'amministrazione o ente.

Tale impostazione è coerente con quanto previsto nel PNA 2016 per cui alla responsabilità del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Un modello a rete, quindi, in cui il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione.

REFERENTI PER LA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

I Responsabili di Settore ed i Dirigenti collaborano con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) all'elaborazione di messaggi e circolari, disposizioni attuative delle misure obbligatorie di prevenzione della corruzione, e vengono informati costantemente in merito alle principali iniziative assunte dallo stesso Responsabile

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) in attuazione del sistema di "*Gestione del rischio*".

Costituiscono, pertanto, i Referenti per la corruzione e per la trasparenza, i quali sono tenuti ad attivarsi in conformità agli input ricevuti e con particolare e non esclusivo riferimento:

- agli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), affinché questo abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nonché sull'organizzazione e sulle attività dell'amministrazione e sulla attuazione delle misure;
- al costante monitoraggio dell'attività svolta, ai fini dell'anticorruzione dal personale;
- agli adempimenti connessi alla attuazione del sistema di "*Gestione del rischio*";
- all'attuazione degli obblighi di pubblicazione e dell'accesso civico.

DIPENDENTI DELL'ENTE

Tutti i dipendenti sono tenuti:

- a) a rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), la cui violazione determina responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile;
- b) a prestare la sua collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- c) a segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

UFFICIO PERSONALE

L'Ufficio Personale è l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Oltre allo svolgimento dei procedimenti disciplinari, l'Ufficio Personale è tenuto alle attività di supporto e collaborazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per l'aggiornamento del Codice di comportamento dell'Ente e per il monitoraggio dell'attuazione del Codice medesimo.

L'Ufficio Personale è, inoltre, tenuto ad assicurare la tutela al dipendente che segnala illeciti.

COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DELL'ENTE

Tutti i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente sono tenuti ad osservare le misure contenute

nel presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) ed a segnalare le eventuali situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza.

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Ente già con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017 – 2018 – 2019 applica le misure di contrasto ai comportamenti corrottivi "obbligatorie" *ex legge*, e quelle "ulteriori", individuate di propria iniziativa, che ricomprendono le misure "*specifiche*" riferite ai singoli rischi rilevati attraverso il sistema di "*Gestione del rischio*" tenuto conto della mappatura dei rischi.

Fatta eccezione per le misure "*ulteriori specifiche*", tutte le altre si definiscono "*general*", in quanto intervengono in maniera trasversale sull'attività dell'Ente.

In ogni caso le misure, che ricomprendono anche la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), consistono, sostanzialmente, in iniziative tese a garantire:

- a) il rispetto di specifiche regole comportamentali da parte dei dipendenti e dei collaboratori;
- b) l'adozione di specifiche soluzioni di carattere organizzativo-funzionale;
- c) la tutela del principio di trasparenza, nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

In relazione alla tipologia di prevenzione cui tendono, le misure possono distinguersi in:

- misure di prevenzione "*oggettiva*", ove mirino, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all'azione di interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni dell'Ente;
- misure di prevenzione "*soggettiva*" ove mirino a garantire la posizione di imparzialità del dipendente o collaboratore che partecipa, nei diversi modi previsti dalle disposizioni interne, ad una decisione.

Ciò premesso, si riportano nel presente capitolo, le misure "*general*", distinte in "*obbligatorie*" ed '*ulteriori*', individuate per i rischi rilevati attraverso il sistema di '*gestione del rischio*', per ciascuna delle quali si precisa che hanno trovato adozione nel triennio 2017 – 2018 – 2019 e che nel triennio 2020 – 2021 – 2022 saranno sottoposte ad ulteriore monitoraggio e verifica. In tale contesto, si richiama l'obbligo di rispetto da parte dei dipendenti e dei collaboratori di

tutte le disposizioni riportate nel presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2020 – 2021 - 2022, da intendersi come immediatamente precettive, la cui violazione costituisce fonte di responsabilità disciplinare, ed eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.

CODICI DI COMPORTAMENTO

(misura obbligatoria)

L'Ente si è già dotato, nel rispetto delle Linee guida emanate dall'ANAC con delibera n. 75/2013, del Codice di Comportamento.

La verifica effettuata nel triennio concluso 2017 – 2018 – 2019 ha dimostrato la sua efficacia a realizzare l'obiettivo imposto dal legislatore con tale strumento.

Il Codice di Comportamento rappresenta una misura di prevenzione fondamentale, in quanto le rispettive norme regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, nonché dei collaboratori dell'Ente, tenuto conto che, definisce "*doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare*", prevedendo, tra l'altro, nell'ambito dei "*principi generali*" cui deve uniformarsi la loro condotta, che gli stessi debbano svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui sono titolari.

Le norme del Codice di Comportamento fanno parte a pieno titolo del 'Codice *disciplinare*', dal momento che la relativa violazione dà luogo a responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità penale, civile amministrativa e contabile.

INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI DIRIGENZIALI

(misura obbligatoria)

L'Ente ha già impartito le disposizioni per l'applicazione dei D.lgs. n. 39/2013 che, in attuazione della delega prevista dall'art 1, comma 49 e 50 della Legge n. 190/2012, ha previsto situazioni di inconferibilità e incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali.

Recependo le Linee guida di cui alla delibera ANAC n. 833/2016, è stato evidenziato l'obbligo del soggetto conferente l'incarico di verificare la veridicità delle predette dichiarazioni sulla base di fatti notori comunque acquisiti e di ulteriori atti che il dirigente è tenuto a presentare unitamente alle dichiarazioni.

In particolare:

- la dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di "*inconferibilità*" deve essere

presentata unitamente all' elenco "*delle eventuali condanne ... subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione*". Ciò in considerazione dell'eventuale carattere temporaneo dell'inconferibilità prevista dalla normativa di riferimento. Resta inteso che, trattandosi di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, il soggetto conferente l'incarico è comunque tenuto a svolgere gli accertamenti previsti dall'art. 71, comma 2, del DPR 445/2000. Ove il conferimento riguardi un incarico dirigenziale esterno, il nominando dovrà, altresì, produrre un elenco degli incarichi ricoperti nei due anni precedenti il conferimento medesimo, in relazione alle cause di inconferibilità previste dalla normativa di riferimento;

- la dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di "*incompatibilità*", previste dagli artt. 9 e 12 del decreto, deve essere presentata unitamente all' elenco di tutti gli ulteriori incarichi eventualmente ricoperti.

Fermo restando quanto sopra, i citati controlli di cui all'art. 71, comma 2, del DPR n. 445/2000, al pari di tutte le verifiche in tema di incompatibilità, sono previste in capo al soggetto che conferisce l'incarico.

Nel 2019 è proseguito, da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), il monitoraggio del rilascio delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità e delle relative verifiche ed il monitoraggio proseguirà nel 2020.

ATTIVITÀ ESTERNE ALL'UFFICIO PER I DIPENDENTI.

(misura obbligatoria)

La disciplina relativa allo svolgimento delle attività extra ufficio da parte di tutti i dipendenti è prevista nel Contratto Collettivo. L'obiettivo è garantire un "*monitoraggio inerente la compatibilità delle attività extra ufficio dei dipendenti*", contrastando comportamenti contrari alle suddette disposizioni, anche in un'ottica di prevenzione della corruzione.

Nel 2020 verranno svolte verifiche su un campione di dipendenti dell'Ente in regime di part time e su un campione di dipendenti in regime full time, richiedendo agli stessi, il rilascio delle apposite dichiarazioni, in merito all'eventuale svolgimento di attività extra ufficio in violazione delle predette disposizioni.

INCOMPATIBILITÀ PER I SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE DI NUOVE ASSUNZIONI.

(misura obbligatoria)

L'Ente ha introdotto, di propria iniziativa, l'obbligo di rilasciare, prima della nomina, la

dichiarazione di insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 9, comma 2, del DPR n. 487/94, secondo il quale non possono essere nominati *"/ componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.*

FORMAZIONE DI COMMISSIONI GIUDICATRICI

(misura obbligatoria)

A norma dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva ed ivi compresi i casi da patteggiamento, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale (delitti contro la pubblica amministrazione), non possono: *“fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di beni, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.*

La situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata, per il medesimo reato, una sentenza di assoluzione anche non definitiva.

L'Ente ha introdotto, di propria iniziativa, il rispetto di tale disposizione ed in particolare, prima di procedere alla nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, gli interessati sono tenuti a rendere dichiarazione sostitutiva di certificazione nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 46 del DPR n. 445/2000.

Dell'accettata assenza di precedenti penali viene dato atto con espressa menzione nel provvedimento di costituzione della commissione.

OBBLIGHI DI ASTENSIONE

(misura obbligatoria)

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha più volte ribadito, peraltro in termini di assoluta genericità e ampiezza, l'obbligo, in capo a ciascun dipendente, di astenersi dallo svolgimento di attività che possano porlo in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e di segnalare la circostanza al proprio dirigente (art 6 bis della L n. 241 del 1990, introdotto dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 190/2012; artt. 6, comma 2, e 7 dei DPR n. 62/2013).

E' stato espressamente richiesto al Dirigente o al Responsabile di Settore cui viene segnalata la situazione di conflitto di interessi di valutare espressamente se le circostanze

sottoposte alla sua attenzione siano idonee o meno a compromettere l'imparzialità dell'azione amministrativa, e deve motivare per iscritto la decisione di sollevare il dipendente dall'incarico, affidando quest'ultimo ad altri o avocandolo a sé, o di confermare il dipendente medesimo nell'espletamento dell'attività.

Oltre all'obbligo di astensione, e della conseguente segnalazione, il D.P.R. n. 62/2013 prevede ulteriori specifici obblighi di comunicazione con riguardo alla partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5), ed agli interessi finanziari (artt.6, comma 1, e 13, comma 3),

Una particolare disciplina degli obblighi di astensione e comunicazione è, infine, prevista in caso di svolgimento di attività contrattuali e negoziali in genere (art. 14).

Anche su tali aspetti della normativa, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha più volte ribadito l'obbligo del rispetto.

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

(misura obbligatoria)

L'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto l'articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che prevede *"I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui al l'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

La norma introduce un divieto temporalmente e soggettivamente circoscritto, prevedendo che, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'Ente quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, non possano svolgere alcuna attività lavorativa o professionale, autonoma o subordinata, presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti o contratti sottoscritti nell'esercizio di quei poteri.

La violazione del divieto comporta, da un lato, la sanzione della nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti e, dall'altro, per i soggetti privati la preclusione a contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei

compensi eventualmente percepiti e accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Anche su tali aspetti della normativa, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha più volte ribadito l'obbligo del rispetto ed invitato i settori ad inserire nei relativi contratti una specifica clausola che preveda il divieto di prestare attività lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Per iniziativa assunta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nel 2019, il divieto di "*pantoufiage*" viene riportato, inoltre, nella comunicazione di cessazione dall'impiego che l'Istituto invia ad ogni dipendente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Inoltre, le Strutture deputate alla predisposizione dei bandi di gara o degli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, devono inserire all'interno degli stessi apposita clausola che faccia espresso riferimento alla condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (PNA 2013). Qualora emerga la predetta situazione, deve essere disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento nei confronti degli interessati.

In merito all'obbligo di "*restituzione dei compensi*" menzionato nel citato art. 53, comma 16 ter, nonché all'obbligo di "*risarcimento del danno*" che il PNA 2013 pone in capo all'ex dipendente che abbia agito in violazione della norma *de qua*, stante l'assenza di ulteriori precisazioni da parte della norma stessa e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), determinerà di volta in volta il risarcimento applicando le norme del codice civile.

Fermo restando quanto sopra, si precisa, che alla luce di approfondimenti svolti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dall'Ufficio Legale e dall'Ufficio Personale, tra i soggetti interessati dalla preclusione allo svolgimento di attività lavorativa o professionale, contemplata nel primo periodo dell'art. 53, comma 16 ter, devono intendersi ricompresi sia i Dirigenti che esercitano il potere autoritativo e negoziale (e quindi coloro che approvano il bando, sottoscrivono il contratto o eventuali varianti), sia coloro che, investiti di funzioni tipizzate, incidono in modo determinante sulla esecuzione del contratto, quali: il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione, il collaudatore.

Inoltre l'Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) nell'Orientamento n. 24/2015, ha precisato che le prescrizioni ed i divieti contenuti dell'art 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della Pubblica Amministrazione, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.

Dal 2019 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha attivato un sistema di monitoraggio annuale degli adempimenti attuativi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001. Il monitoraggio proseguirà nel triennio 2020 – 2021 – 2022 e sarà esteso anche all'inserimento del richiamo al divieto di *pantouflage* nelle comunicazioni di cessazione dall'impiego.

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO

(misura obbligatoria)

La legge n. 190/2012 ha introdotto l'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001, che ha previsto un sistema di tutele per il dipendente pubblico che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in relazione al servizio prestato

Il citato articolo è stato oggetto di modifiche da parte della legge 30 novembre 2017, n. 179, ed attualmente prevede, al primo comma, che: *"Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza"* (Art. 54-bis, comma 1).

Rispetto all'originaria formulazione dell'articolo, il nuovo testo prevede che, nell'ambito della propria amministrazione di appartenenza, il dipendente non segnali più l'illecito al "*superiore gerarchico*", bensì al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Inoltre, l'eventuale adozione di misure ritorsive deve essere denunciata all'ANAC.

Il segnalante è "*reintegrato nel posto di lavoro*" in caso di licenziamento "*a motivo della segnalazione*" e sono nulli tutti "*gli atti discriminatori o ritorsivi*" eventualmente adottati.

L'onere di "*dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione*" è a carico dell'amministrazione (art. 54-bis, commi 7 e 8).

Sono previsti regimi sanzionatori al ricorrere delle seguenti fattispecie (art. 54- bis, comma 6):

- "*l'adozione di misure discriminatorie*";
- "*l'assenza all'interno dell'amministrazione, di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni*";
- "*Il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni*".

L'identità del segnalante non può essere rivelata", nell'ambito del procedimento penale, detta identità "*è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale*", mentre nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti "*non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria*".

Nell'ambito del procedimento disciplinare "*l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'Incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità*" (art. 54-bis, comma 3).

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (art. 54-bis, comma 4).

Le tutele previste dal 'articolo 54-bis "*non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave*" (art. 54-bis, comma 9).

Le disposizioni dell'articolo 54-bis si applicano ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche,

degli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché *"ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica"* (art. 54-bis, comma 2).

Il nuovo testo dell'articolo è stato divulgato durante gli incontri destinati alla formazione e in detta occasione sono state fornite indicazioni per l'inoltro, da parte di dipendenti e collaboratori dell'Ente, delle segnalazioni di illecito mediante l'invio alla PEC del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Nei 2019, inoltre, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), di concerto con l'Ufficio Personale ha definito la procedura per la raccolta e la gestione delle segnalazioni di illecito effettuate dai dipendenti dell'Istituto, garantendo agli stessi l'anonimato. La procedura verrà perfezionata nel 2020 e sarà portata a conoscenza di tutto il personale dell'Ente.

Tutto ciò premesso, si segnala che nel triennio 2017 – 2018 – 2019 non sono pervenute segnalazioni alla PEC del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

(misura obbligatoria)

Tra le misure obbligatorie di prevenzione della corruzione, la normativa contempla l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di apposite iniziative formative sui temi dell'etica e della legalità, di livello generale per tutti i dipendenti, e di livello specifico per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), i Referenti per la corruzione, ed il personale addetto alle attività esposte a maggior rischio.

In attuazione della predetta normativa, l'Ente ha attuato negli anni 2017 - 2018 - 2019 percorsi formativi *in house* diversificati per il cui approfondimento, si rimanda al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017 – 2018 – 2019 adottato.

Nel triennio 2020 – 2021 - 2022 l'attività formativa in tema di anticorruzione trasparenza verrà proseguita attraverso la somministrazione ai Dirigenti e ai Responsabili di settore con incontri di **formazione di livello generale** e a **livello specifico** in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, di carattere obbligatorio, con l'obbligo dei partecipanti di trasferire la stessa ai collaboratori.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) adotterà

ogni iniziativa idonea a raggiungere l'obiettivo prefissato con la formazione.

ROTAZIONE DEL PERSONALE

(misura obbligatoria)

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) intende mantenere la deroga alla rotazione per i motivi già indicati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017 – 2018 – 2019.

PATTO D'INTEGRITA'

(misura ulteriore)

L'Ente ha adottato il comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza sia nello svolgimento delle procedure di gara che nell'esecuzione del contratto.

Con l'accettazione di tali clausole, l'impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alle gare e che prevedono un complesso di regole di comportamento già desumibili dalla disciplina positiva relativa alle procedure ad evidenza pubblica e dai principi attinenti alla materia.

L'Ente attualmente, ai fine di garantire trasparenza delle procedure e pari condizioni di accesso agli appalti, procede, per il tramite delle strutture preposte all'acquisto di beni, servizi e lavori, ad accertare d'ufficio - mediante richiesta, acquisizione ed esame dell'apposita certificazione - l'effettivo possesso, da parte di tutti gli operatori economici aggiudicatari di appalti di forniture, servizi o lavori, o affidatari di subappalti, dei requisiti di capacità generale a contrarre con la P.A. dichiarati in fase di gara.

Gli uffici, in particolare, procedono alle richieste di controllo delle certificazioni e all'interrogazione delle banche dati degli Enti certificatori sulla capacità a contrarre e sui requisiti specifici dei singoli esponenti d'impresa, assicurando la capillarità dei controlli di legge e monitorando lo stato di avanzamento delle procedure ai fini della stipula e dell'autorizzazione al subappalto, di tutti i contratti.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 recante "Attuazione direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", c.d. Codice dei contratti pubblici, i controlli amministrativi sono eseguiti con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 80 del Codice medesimo, come specificato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8

novembre 2017, recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del DPR 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE

Vengono, altresì, puntualmente svolte le verifiche previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", e successive modifiche e integrazioni, con la richiesta alle Prefetture competenti per territorio tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), operativa dal 7.1.2016, delle comunicazioni e informazioni antimafia, prescritte in base alle soglie economiche di riferimento, ai fini dell'integrazione della documentazione di gara e della stipula dei relativi contratti.

VERIFICHE SUI COMMISSARI DI GARA

(misura obbligatoria)

La disciplina in materia di nomina delle Commissioni di gara è dettata dagli artt. 77 e 78 del Codice dei contratti pubblici.

In particolare, l'art. 77, comma 4, stabilisce che i commissari non devono avere svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Il successivo comma 5 prevede che coloro i quali, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, abbiano ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. Infine, il comma 6 prevede l'applicazione ai commissari ed ai segretari delle commissioni dell'art. 35 *bis* del D.lgs. n. 165/2001 (in tema di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici), dell'art. 51 del codice di procedura civile (astensione del giudice), nonché l'art 42 del medesimo Codice (in tema di conflitto di interessi).

Il comma 9 del medesimo art. 77 prevede che, al momento dell'accettazione dell'incarico, i Commissari dichiarano ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai predetti commi 4, 5 e 6.

La stazione appaltante provvede a verificare la sussistenza di carichi pendenti in capo ai commissari e, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori verifiche in tema di incompatibilità.

INIZIATIVE PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE

(misura ulteriore)

L'Ente garantisce la rigorosa osservanza della normativa di riferimento, peraltro in continua evoluzione, monitorando, altresì, l'incessante produzione giurisprudenziale, e opera costantemente in linea con le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, l'Ente ha adottato diversi provvedimenti volti ad omogeneizzare le prassi amministrative e contabili utilizzate dagli uffici, in modo da renderle coerenti con il disposto della normativa codicistica e delle Linee guida ANAC.

GESTIONE DEL RISCHIO


La gestione del rischio deve partire dalla considerazione per cui la corruzione è configurazione quale rischio al quale i soggetti pubblici sono, per loro stessa natura, esposte, a prescindere dall'esistenza o meno di buone prassi e comportamenti eticamente rilevanti. In più parti, il testo normativo fa riferimento all'identificazione e valutazione del rischio corruzione nonché alla ricerca e individuazione di strumenti e procedimenti idonei a contrastare fenomeni corruttivi.

Su tale aspetto interviene il PNA e i relativi aggiornamenti, in particolare quello del 2015, che dedicano particolare attenzione alla configurazione del sistema di gestione del rischio.

Il PNA, d'altro canto, come sottolineato dall'aggiornamento 2015, non impone uno specifico metodo di gestione del rischio, lasciando le amministrazioni comunque libere di individuare. Anche per il triennio 2020 – 2021 – 2022, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) intende mantenere la Mappatura Rischi precedentemente elaborata, atteso che la “*prova sul territorio*” e il confronto con i Dirigenti e i Responsabili di Settore hanno dimostrato l'idoneità del modello metodologico ed organizzativo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017 – 2018 – 2019 adottato.

Il costante monitoraggio, effettuato in stretta collaborazione con tutti i Dirigenti e Responsabili di Settore dell'Ente, ha facilitato il processo di rilevazione delle attività e consentendo una rappresentazione dell'effettivo operato dei singoli Uffici.

Anche per il Triennio 2020 – 2021 – 2022, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza continuerà ad attuare il ciclo di gestione del rischio, come in appresso riportato, così da evidenziare le necessarie evoluzioni, implementazioni o correzioni e, quindi, l'orientamento al suo miglioramento continuo.



A conclusione del processo, la fase di monitoraggio e valutazione e di reporting da realizzare nell'anno 2020 sarà funzionale alle modifiche da apportare al ciclo di intervento nella fase successiva da attuare negli anni 2021 e 2022.

In tale fase di monitoraggio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) valuterà la idoneità delle misure indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017 – 2018 – 2019.

Tali fasi costituiscono il punto di connessione tra il processo di gestione del rischio ed il ciclo della *performance* nonché con le attività volte alla trasparenza e all'informazione.

Infatti, la gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta ossia delle misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione, oltre che all'effettiva attuazione delle misure previste.

Tale fase ha il duplice obiettivo di monitorare il livello dei rischi di corruzione e di attivare eventuali azioni correttive in caso di scostamenti rispetto agli interventi pianificati.

Si tratta di un momento di verifica del grado di implementazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Verranno predisposti strumenti operativi specifici finalizzati a verificare le concrete modalità di attuazione delle misure evidenziandone anche gli aspetti tipicamente organizzativi.

Sarà cura del Dirigente e dei Responsabili di Settore fornire tutte le informazioni utili e necessarie a monitorare l'andamento delle misure e l'effettivo stato di implementazione delle stesse, in relazione alla struttura organizzativa di propria competenza.

Sarà, in particolare, realizzato nel 2020, secondo modalità che verranno individuate, uno strumento specifico che potrà fornire la sintesi e lo sviluppo dello stato di attuazione delle misure e permettere una verifica sulle concrete modalità di attuazione delle misure stesse.

Lo strumento conterrà alcuni dati fondamentali per attuare l'azione di monitoraggio e *reporting*: rischio; misura; struttura responsabile; strutture coinvolte; dirigente responsabile; personale coinvolto nella realizzazione.

TRASPARENZA

ATTUAZIONE

L'Ente pone al centro del proprio operato la relazione con i cittadini. Ciò fa parte di un modo di essere dell'Ente che, anche mediante l'uso di modelli, strumenti e tecnologie (Internet in primo piano), ricerca la trasparenza e l'*accountability* e si pone come soggetto responsabile e sensibile ai bisogni dei propri utenti.

Tutta l'attività dell'Ente risulta aperta e disponibile sul portale anche per garantire un controllo pubblico sull'operato.

I cittadini possono accedere a tutte le informazioni necessarie a conoscere il funzionamento e le scelte dell'Ente.

Quotidianamente una apposita struttura lavora per garantire ai cittadini la libertà di accesso ai dati e alle informazioni amministrative.

SITO WEB

Come strumento primario per attuare le strategie di comunicazione e trasparenza dell'Ente, è stato progettato seguendo un approccio *User Centred Design*.

Il *concept* del sito si muove su le seguenti direttrici principali:

- la trasparenza, cioè la diffusione di tutto ciò che riguarda l'organizzazione, le regole e i compiti istituzionali e le attività;
- la comunicazione, cioè la pubblicazione del flusso di notizie ed eventi che segnano

l'attività.

La pubblicazione di informazioni e documenti sul sito, facilmente utilizzabili da tutti, garantisce la certezza istituzionale della fonte e l'attualità delle relative informazioni.

Il sito tiene conto delle esigenze specifiche di tutte le classi di utenza, qualsiasi sia la loro competenza informatica o abilità fisica e qualunque sia la tipologia di *device* utilizzata.

Il portale segue le Linee guida di *design* per i siti web della pubblica amministrazione e quindi:

- semplifica l'accesso alle informazioni e ai servizi
- rende omogenea e fluida la navigazione
- conferisce coerenza dalla *user experience* del cittadino sia rispetto ai molteplici spazi in cui è articolato il portale sia rispetto ad altri siti web della pubblica amministrazione.

Il sito rispetta, inoltre, gli standard di accessibilità previsti dalla normativa di riferimento.

Con riferimento all'usabilità, il sito aderisce alle linee guida ormai consolidate in letteratura, anche secondo quanto indicato dalle Linee guida per i siti web della PA; l'usabilità non è una condizione statica del portale ma un obiettivo costante di continuo miglioramento. Il monitoraggio è costante e, con cadenza semestrale, viene definito un piano di interventi migliorativi.

Anche la stesura del contenuto informativo è orientata alla trasparenza: pone l'accento su chiarezza, semplicità e concretezza del linguaggio secondo le direttive più avanzate in tema di semplificazione del linguaggio delle Pubblica Amministrazione, attraverso la chiarezza delle parole passa un messaggio di trasparenza, di riconoscimento e di rispetto che dall'Amministrazione arriva ai cittadini: *"parlo in modo aperto e diretto perché ci tengo a farmi capire e perché tu possa capirmi"*.

L'Ente ha assunto come *mission* di sviluppare nuove modalità di comunicazione che portino a coinvolgere i portatori di interesse non soltanto nelle fasi di sviluppo delle linee programmatiche ma anche in quelle della rendicontazione dei risultati della gestione.

Ciò allo scopo di perseguire, nell'ottica del miglioramento continuo delle proprie *performance*, più elevati standard di qualità dei servizi.

PUBBLICAZIONE

La pubblicazione dei dati è implementata in una struttura organizzativa articolata su più livelli a ciascuno dei quali corrispondono compiti distinti e collegati fra loro.

La struttura individuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), verificata la rispondenza del materiale ricevuto ai requisiti di forma previsti dalle disposizioni in materia di usabilità e accessibilità, provvede alla

pubblicazione nell'apposita pagina web del sito "*Amministrazione trasparente*".

La pubblicazione è effettuata con cadenze temporali fissate dal novellato Decreto legislativo 33/2013, e sulla base delle seguenti prescrizioni:

- 1) indicare chiaramente la data di pubblicazione, ovvero, dell'ultima revisione, la tipologia dei dati, il periodo temporale di riferimento e l'ufficio al quale si riferiscono;
- 2) verificare che i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare siano in formato aperto e accessibile secondo le indicazioni contenute nel Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione di dati di cui all'Allegato 2 della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (ex CIVTI) n,50/2013, nonché nelle "*Linee Guida per i siti web della PA*";
- 3) eliminare le informazioni, in raccordo con il Dirigente e il Responsabile di settore dell'elaborazione del dato, non più attuali nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e provvedere all'aggiornamento dei dati, ove previsto;
- 4) pubblicare, in raccordo con il Dirigente e il Responsabile di Settore, i dati e le informazioni aggiornate nei casi previsti e comunque ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative degli stessi dati o pubblicare documenti urgenti.

L'art, 8 del dlgs, 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato in parte modificato in relazione all'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co, 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art, 14, co, 2 e art, 15 co, 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Un'importante modifica è, invece, quella apportata all'art, 8, co, 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito, che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art, 5 comma 2.

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Tutti i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n, 33/2013 e compresi nella Tabella degli obblighi, vengono pubblicati *online* sul sito

istituzionale dell'Ente e organizzati nella sezione denominata "*Amministrazione trasparente*" raggiungibile da un *link* posto nell'homepage del sito stesso.

In essa sono consultabili i dati collocati in apposite sottosezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a quelle delineate per tutte le pubbliche amministrazioni dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera n. 1310/2016.

Per quanto attiene gli aspetti più strettamente tecnici, le modalità di pubblicazione dei dati si conformano alle indicazioni date dalle "*Linee guida per i siti web della PA*", per l'anno 2011, (art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione) in merito a:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- accessibilità e usabilità;
- classificazione e semantica;
- formati aperti;
- contenuti aperti.

Un'apposita struttura, in virtù delle funzioni assegnate, svolge in tale contesto un ruolo centrale in quanto struttura alla quale è affidato la cura e la gestione del sito web, nonché la gestione delle relazioni con il pubblico.

Il sito web è dotato di strumenti automatici di rilevazione dell'accesso alle pagine web.

REGISTRO DEGLI ACCESSI

Secondo quanto stabilito dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016 (c.d. Linee guida ANAC), per l'immediata applicazione dell'accesso civico generalizzato di cui al decreto legislativo n.33/2013, modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, è stato istituito un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso documentale, civico, generalizzato),

Successivamente, la Circolare n. 2 del 30 maggio 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (c.d. circolare FOIA), al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull'accesso civico generalizzato, individua, come principale soluzione tecnico-organizzativa per l'esercizio del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini, la realizzazione di un "Registro degli accessi". Il registro deve contenere l'elenco delle richieste, con l'indicazione per ognuna dell'oggetto, della data di presentazione, del relativo esito (accolta/respinta/sospesa) con la data della decisione. Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

sull'accesso pubblico generalizzato, il registro deve essere pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, previo oscuramento dei dati personali ivi presenti, e tenuto aggiornato ogni sei mesi.

Il registro deve pertanto contenere l'elenco delle richieste e il relativo esito, essere pubblico e perseguire una pluralità di scopi:

- semplificare la gestione delle richieste e le connesse attività istruttorie;
- favorire l'armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso identiche o simili;
- agevolare i cittadini nella consultazione delle richieste già presentate;
- monitorare l'andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse.

Per la realizzazione del Registro degli accessi da parte delle Amministrazioni, la circolare FOIA raccomanda l'utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e di gestione documentale, unitamente all'adozione di opportune configurazioni di sistema.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) provvederà nell'anno 2020 a dare attuazione a quanto richiesto inserendo sul sito il registro in parola.

IL RESPONSABILE

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) esercita i compiti attribuiti dalla legge ed è, in particolare, preposto a:

- controllare e assicurare la completezza, la chiarezza, l'aggiornamento delle informazioni rese accessibili mediante la pubblicazione;
- controllare sul corretto adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa e di quelli prescritti dallo stesso e controllare che le misure della trasparenza siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Ufficio Personale, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

I predetti compiti sono svolti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) con la collaborazione delle strutture preposte.

COORDINAMENTO TRA TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI.

INDICAZIONI RELATIVE ALL'OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il 25 Maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati Personali (GDPR 679/2016). In data 10 Agosto 2018 con il Decreto Legislativo 101 il Governo ha provveduto ad adeguare la normativa nazionale costituita essenzialmente dal Decreto Legislativo 196/2003 al GDPR.

Tra le novità più rilevanti vi è senza dubbio il cosiddetto principio di “*responsabilizzazione*”, secondo il quale il titolare del trattamento deve garantire, ed essere in grado di dimostrarlo, che il trattamento è effettuato non solo in maniera conforme alla normativa ma in maniera tale da non determinare rischi e quindi gravare sui diritti e le libertà degli interessati.

Infatti, il regolamento sposta il fulcro della normativa dalla tutela dell'interessato alla responsabilità del titolare e dei responsabili del trattamento che si deve concretizzare nell'adozione di comportamenti proattivi a dimostrazione della concreta (e non meramente formale) adozione del regolamento.

Naturalmente ciò significa ancor di più trovare il giusto bilanciamento tra trattamento dei dati personali (che contempla anche la loro diffusione) e un altro interesse pubblico rilevante costituito dalla trasparenza amministrativa. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nell'aggiornamento al PNA 2018 prende atto del fatto che dal punto di vista del coordinamento tra la normativa in materia di trasparenza e le nuove regole in materia di tutela dei dati personali non vi sono sostanziali novità rispetto al passato, limitandosi a ricordare che anche nei casi in cui la pubblicazione di dati personali per finalità di trasparenza sia autorizzata da una norma di legge o di regolamento, la stessa debba comunque avvenire nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento. L'Ente ha nominato al proprio interno il Responsabile della Protezione dei Dati (artt. 37, 38 e 39 del GDPR) che annovera fra i suoi compiti anche quello di fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento sull'osservanza del Regolamento e in generale in materia di riservatezza dei dati personali.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali potrà fornire il proprio supporto nei casi di riesame delle istanze di accesso civico generalizzato da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), il cui diniego sia basato su motivi di tutela della riservatezza.

Si rende, quindi, quanto mai indispensabile porre particolare attenzione alla divulgazione di dati/informazioni/documenti attraverso la pubblicazione nella sezione amministrazioni trasparente.

Dal punto di vista strettamente operativo si richiamano le indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei dati personali con le *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenute anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"* adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con delibera n. 243 del 15 maggio 2014 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014. In particolare, le Linee Guida stabiliscono che è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici, e che il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili online deve essere particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ("dati sensibili"), oppure nel caso di dati idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato ("dati giudiziari").

Ai sensi dell'art. 7 bis c, 1 del decreto 33/2016 introdotto dal decreto 97/2016 *"gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e il loro riutilizzo ai sensi dell'art. 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali"*.

Il medesimo articolo al c, 4 precisa *"nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*.

Le norme citate si riferiscono esclusivamente alla trasparenza attuata mediante la pubblicazione obbligatoria e ne fissa i relativi limiti.

Pertanto, preliminarmente alla pubblicazione di dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, si procede alla *verifica caso per caso*, della ricorrenza o meno dei presupposti per la pubblicazione degli stessi. In ogni caso non sono pubblicabili dati personali non pertinenti e/o eccedenti gli obblighi di pubblicazione

la cui diffusione non sia necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto.

Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online (a titolo esemplificativo: l'indirizzo di abitazione o di residenza, il codice fiscale delle persone fisiche, le coordinate bancarie (codice Iban) ove vengono accreditati contributi, sussidi e somme a qualunque titolo erogate dall'amministrazione a favore di persone fisiche, imprese, professionisti, a fronte di controprestazione),

Nel caso in cui si proceda alla pubblicazione di dati e documenti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti da norme vigenti si procederà ad anonimizzare gli eventuali dati personali presenti.

MISURE DI MONITORAGGIO E VIGILANZA

Nella considerazione che la materia della trasparenza viene a costituire una sezione specifica del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e rientra fra le misure di prevenzione previste da quest'ultimo, il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione degli obblighi di cui al Decreto legislativo 33/2013 acquista una valenza più ampia e un significato in parte innovativo.

Il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è predisposto annualmente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Le attività di ricognizione e controllo sui processi di sviluppo e attuazione dell'obiettivo strategico in materia di trasparenza e anticorruzione sono svolte anche attraverso il Responsabile della Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*.

In particolare, le azioni consistono nel monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità, nel predisporre una Relazione annuale sullo stato del medesimo, nel promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

I risultati delle suddette attività vengono riferiti agli organi di indirizzo politico che ne tengono conto ai fini dell'aggiornamento degli obiettivi strategici di trasparenza che confluiscono nel documento dell'anno successivo.

L'ACCESSO CIVICO: ACCESSO CIVICO "SEMPLICE" E ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO" (C.D, FOIA)

Sull'obbligo posto in capo all'Ente di consentire l'accesso sui documenti, le informazioni o i

dati per i quali sia stata omessa la pubblicazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) emana un apposito Regolamento, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa di riferimento.

LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

L'articolo 1, commi 15 e seguenti, della legge n.190/2012, ha rafforzato il concetto di trasparenza introducendo ulteriori disposizioni che ampliano l'elenco delle informazioni e dei documenti da pubblicare anche in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In particolare, l'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare sui propri siti web istituzionali le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate.

Nel sistema disegnato dalla disposizione richiamata la misura è assicurata dalla previsione per cui, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente accessibili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Da ciò discende che i Responsabili delle Strutture, qualora interessate all'espletamento di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, sono tenute:

- alla pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni prescritte;
- alla trasmissione di dette informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

L'Ente ha sempre ottemperato alle predette disposizioni e continuerà ad osservarle nel triennio 2020 – 2021 – 2022.